

# **Allegato A**

## **Convenzioni di Servizio e Allegati Prezzi**

**Disposizioni sui Prezzi dei prodotti della somministrazione**

**Affidamenti dei Servizi Ristoro decorrenti dal 2009-2010**

**3.3.1.2 Prezzi**

- (a) L'Affidatario si impegna ad assicurare prezzi competitivi, anche rispetto all'offerta extra-autostradale, per i prodotti offerti nell'erogazione del Servizio, nell'interesse ed a tutela del consumatore finale, adottando, per tutta la durata dell'affidamento, le politiche commerciali e di prezzo relative al Servizio nonché i relativi strumenti di monitoraggio in conformità con quanto dichiarato nell'Offerta Vincolante. In particolare, l'Affidatario si impegna ad introdurre, nell'ambito delle proprie politiche commerciali, offerte speciali quali i "menù a prezzo fisso", assicurandone la competitività in termini di prezzi rispetto ad offerte similari anche in ambito extra-autostradale, in conformità con quanto dichiarato nell'Offerta Vincolante.
- (b) L'Affidatario, inoltre, si impegna a trasmettere a Autostrade, almeno 20 giorni prima della prevista data di Attivazione Temporanea del Servizio, il listino dei prezzi dei prodotti offerti nell'erogazione del Servizio, in conformità con quanto dichiarato nell'Offerta Vincolante. Eventuali successivi aumenti dei prezzi indicati nel predetto listino dovranno essere preventivamente comunicati per iscritto a Autostrade, anche ai fini della verifica del rispetto degli impegni di cui alla precedente lettera (a).
- (c) Limitatamente alle tipologie di prodotti indicati nell'Allegato "Prezzi" alla presente Convenzione - e fatta salva la facoltà delle Parti, a seguito di specifica proposta dell'Ente di Monitoraggio Prezzi, di aggiornare e/o modificare il predetto "Allegato Prezzi" nell'interesse dei consumatori e sulla base di specifiche esigenze di quest'ultimi - l'Affidatario si impegna, inoltre:
  - (i) a trasmettere a Autostrade, almeno 20 giorni prima della prevista data di Attivazione Temporanea del Servizio, il listino dei prezzi con indicazione dettagliata delle caratteristiche dei prodotti forniti, in conformità con quanto dichiarato nell'Offerta Vincolante;
  - (ii) a non praticare prezzi superiori al listino comunicato e, comunque, all'ultimo Prezzo Medio di Mercato rilevato e comunicato, all'Affidatario e ad Autostrade, da parte dell'Ente di Monitoraggio Prezzi di cui al seguente art. 3.3.1.3 (di seguito "Prezzo Medio di Mercato"), in conformità alla presente Convenzione nonché ai criteri tecnici e statistici ed alla metodologia indicati nel "Manuale Prezzi" che verrà predisposto dal predetto Ente di Monitoraggio Prezzi e condiviso da entrambe le Parti in conformità alle successive previsioni.

Il Prezzo Medio di Mercato verrà rilevato con cadenza periodica, che verrà specificata nell'apposito "Manuale Prezzi", sulla base dei prezzi riscontrati in un numero adeguato di punti vendita, esterni alla rete autostradale, presenti nella provincia in cui ricade l'Area di Servizio e da individuarsi nel rispetto dei seguenti criteri: (a) prossimità geografica all'Area di Servizio ed agli accessi alla rete autostradali prossimi all'Area stessa; (b) appartenenza a segmenti della ristorazione commerciale con caratteristiche simili a quelle della ristorazione autostradale (a titolo esemplificativo: terminali di altre infrastrutture a rete nell'ambito del trasporto ferroviario e stradale); (c) analogia per complessità dell'offerta tipica dei punti vendita ad alta gravitazione (esercizi situati nei centri delle città, negli ipermercati, nei centri commerciali, ecc.).

La definizione dei criteri tecnici e statistici e della metodologia di rilevazione del Prezzo Medio di Mercato nonché l'individuazione in concreto dei punti vendita presso cui rilevare i prezzi in funzione del calcolo del Prezzo Medio di Mercato sono demandati dalle Parti all'Ente di Monitoraggio Prezzi, che provvederà a predisporre un apposito "Manuale Prezzi", in attuazione delle previsioni della Convenzione

e nel rispetto di criteri statistici e di mercato obiettivi, adeguati e pertinenti. Il “Manuale Prezzi” verrà predisposto dall’Ente di Monitoraggio Prezzi ed inviato alle Parti con racc. a.r. almeno 60 (sessanta) giorni prima della prevista data di Attivazione Temporanea del Servizio; le Parti potranno, entro e non oltre il quindicesimo giorno successivo al ricevimento della predetta racc. a.r., comunicare per iscritto all’Ente di Monitoraggio Prezzi e all’altra Parte, anche a mezzo telefax, eventuali osservazioni in ordine al contenuto del Manuale Prezzi. A seguito del ricevimento delle osservazioni, l’Ente di Monitoraggio Prezzi, dandone comunicazione scritta alla Parti, anche a mezzo telefax, entro i successivi 10 (dieci) giorni, potrà: (a) confermare i contenuti del Manuale Prezzi; (b) comunicare, in sostituzione del precedente, un nuovo Manuale Prezzi. Le determinazioni finali dell’Ente di Monitoraggio Prezzi, comunicate alle Parti in conformità alle precedenti disposizioni, sono definitive e vincolanti per le Parti stesse, salvo il tempestivo ricorso alla procedura di arbitraggio di cui al successivo par. 3.3.1.4, lett. (b), e nei limiti del ricorso stesso.

Le Parti attribuiscono, infine, all’Ente di Monitoraggio Prezzi la facoltà di aggiornare e/o modificare, nel corso dell’affidamento, il “Manuale Prezzi” ed i punti vendita individuati al fine del calcolo del Prezzo Medio di Mercato, nel rispetto della presente Convenzione e, in particolare, delle previsioni di cui al presente paragrafo c).

- (d) Il Prezzo Medio di Mercato rilevato dall’Ente di Monitoraggio Prezzi verrà comunicato periodicamente all’Affidatario e a Autostrade, a mezzo raccomandata a.r. ovvero mediante strumenti telematici concordati dalle Parti, ed è valido, ai sensi e per gli effetti della presente Convenzione, dalle ore 00.00 del sedicesimo giorno successivo a quello della sua ricezione da parte dell’Affidatario, sino alle ore 24:00 del quindicesimo giorno successivo alla ricezione della nuova comunicazione dell’Ente stesso.
- (e) Eventuali successivi aumenti dei prezzi indicati nel listino trasmesso ai sensi della precedente lett. (c), punto (i), dovranno essere comunicati per iscritto a Autostrade al fine di conseguire il preventivo consenso di quest’ultima alla variazione del listino stesso. In tal caso, le variazioni proposte si intenderanno approvate da Autostrade qualora quest’ultima, entro 15 giorni dal ricevimento della relativa richiesta, non comunichi per iscritto il rigetto delle stesse; il rigetto sarà consentito soltanto laddove Autostrade riscontri che il nuovo prezzo proposto è superiore all’ultimo Prezzo Medio di Mercato comunicato ai sensi della precedente lettera (d).
- (f) Qualora Autostrade dovesse riscontrare, anche per una sola tipologia di prodotti di cui alla precedente lettera (c), che l’Affidatario pratica un prezzo superiore a quello indicato nel listino comunicato dall’Affidatario stesso e/o al Prezzo Medio di Mercato, ne richiederà per iscritto l’allineamento, che l’Affidatario si obbliga ad effettuare immediatamente e, comunque, entro e non oltre due giorni dalla data di ricevimento della richiesta da parte di Autostrade.
- (g) Nel caso in cui Autostrade riscontri che l’Affidatario pratica, per uno o più prodotti di cui alla precedente lettera (c), un prezzo superiore a quello indicato nel listino comunicato dall’Affidatario stesso e/o al Prezzo Medio di Mercato, troveranno, inoltre, applicazione, per ogni singola violazione riscontrata, le penali di cui all’art. 8.1 della presente Convenzione, salvo, in ogni caso, il risarcimento del maggior danno.
- (h) Nel caso in cui l’Affidatario non ottemperi tempestivamente, per almeno tre volte nell’arco di 12 mesi, alle richieste di Autostrade di cui alla precedente lettera (f), quest’ultima avrà la facoltà di risolvere la presente Convenzione ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., ferma restando l’applicazione delle penali di cui alla precedente lett. (g) e fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento del maggior danno.
- (i) Nel caso in cui Autostrade riscontri per almeno sei volte nell’arco di 12 mesi, anche per uno solo dei prodotti di cui alla precedente lettera (c), che l’Affidatario pratica un prezzo superiore al Prezzo Medio di Mercato, avrà la facoltà di risolvere la presente Convenzione ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., ferma restando l’applicazione delle penali di cui alla precedente lett. (g) e la facoltà di risoluzione per i casi di cui alla precedente lettera (h) e fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento del maggior danno.
- (j) Resta inteso che, in relazione a tutti gli impegni di cui ai paragrafi 3.3.1.2 e 3.3.1.3, l’Affidatario risponderà per sé e, nei casi di gestione indiretta del Servizio, in ogni caso e senza alcun limite, anche della condotta del Gestore, ai sensi dell’art. 3.3. della presente Convenzione.

### **3.3.1.3 L'Ente di Monitoraggio Prezzi**

- (a) Le Parti, in virtù di quanto previsto al precedente par. 3.3.1.2, convengono e si danno reciprocamente atto che Autostrade affiderà ad un terzo, l'Ente di Monitoraggio Prezzi, scelto da Autostrade tra primarie società del settore, attraverso idonee procedure di selezione, l'incarico di definire il "Manuale Prezzi" di cui al precedente par. 3.3.1.2. e di effettuare la rilevazione e la comunicazione del Prezzo Medio di Mercato per i prodotti indicati nell'Allegato Prezzi alla presente Convenzione, in conformità ai criteri contenuti nella Convenzione stessa e nel richiamato "Manuale Prezzi".
- (b) Autostrade sceglierà l'Ente di Monitoraggio Prezzi, nel rispetto di quanto previsto alla precedente lettera (a) nonché delle seguenti condizioni:
- i) l'Ente di Monitoraggio Prezzi dovrà garantire la necessaria indipendenza, con riferimento alla posizione delle Parti;
  - ii) Autostrade comunicherà all'Affidatario, per sua opportuna conoscenza, a mezzo raccomandata a.r., l'intervenuta individuazione dell'Ente di Monitoraggio Prezzi, al quale provvedere a conferire il relativo incarico; l'Ente di Monitoraggio Prezzi non potrà iniziare la propria attività prima che siano trascorsi 15 giorni dal ricevimento, da parte dell'Affidatario, della predetta comunicazione.
- (c) L'incarico all'Ente di Monitoraggio Prezzi dovrà prevedere che l'Ente di Monitoraggio Prezzi effettui, secondo quanto previsto nella presente Convenzione e nel Manuale Prezzi, la rilevazione del Prezzo Medio di Mercato per i prodotti sopra indicati e trasmetta all'Affidatario e a Autostrade, così come indicato al precedente art. 3.3.1.2, il Prezzo Medio di Mercato rilevato unitamente ad una scheda di sintesi sul processo di rilevazione ed elaborazione effettuato nonché, in caso di specifica richiesta scritta e con oneri a carico del richiedente, la relativa documentazione di supporto.
- (d) Resta inteso e, in particolare, verrà previsto nell'incarico, che:
- i) entro e non oltre il quindicesimo giorno successivo al ricevimento della comunicazione di cui alla precedente lettera (c), Autostrade e l'Affidatario potranno comunicare per iscritto all'Ente di Monitoraggio Prezzi e all'altra Parte, anche a mezzo telefax, eventuali contestazioni in ordine al contenuto delle rilevazioni ricevute, fornendo ogni utile precisazione e specificazione in proposito, restando inteso che l'effettuazione delle contestazioni non sospenderà, in nessun caso, la decorrenza della validità del Prezzo Medio di Mercato comunicato, se non a seguito della comunicazione dell'Ente di Monitoraggio di cui al successivo punto ii), lett. C;
  - ii) a seguito del ricevimento di contestazioni, l'Ente di Monitoraggio Prezzi, dandone comunicazione scritta alla Parti, anche a mezzo telefax, entro 10 (dieci) giorni dalla scadenza del termine indicato alla lettera (d), punto (i), potrà:
    - A. confermare il Prezzo Medio di Mercato comunicato ed oggetto di contestazioni;
    - B. comunicare, in sostituzione del precedente, un nuovo Prezzo Medio di Mercato, la cui validità decorrerà in conformità a quanto previsto nel precedente art. 3.3.1.2., lett. (d);
    - C. sospendere provvisoriamente la validità del Prezzo Medio di Mercato contestato - con efficacia ex tunc e con conseguente provvisoria proroga della validità del precedente Prezzo di Mercato comunicato – sino al sopravvenire della comunicazione di conferma ovvero della comunicazione sostitutiva di cui alle precedenti lett. A e B;
  - iii) nell'espletamento dell'incarico affidatogli, l'Ente di Monitoraggio Prezzi:
    - A. abbia la facoltà di selezionare i punti vendita esterni alla rete autostradale presenti nella provincia in cui ricade l'Area di Servizio, sulla base dei quali individuare il Prezzo Medio di Mercato, (i) nel rispetto della presente Convenzione e dell'Allegato Prezzi nonché (ii) di criteri statistici e di mercato obiettivi, adeguati e pertinenti;
    - B. ove richiesto da Autostrade, possa effettuare, ai sensi e per gli effetti della presente Convenzione, accertamenti e riscontri anche in ordine ai prezzi praticati dall'Affidatario per

i prodotti offerti nell'erogazione del Servizio, con particolare riferimento a quelli di cui al precedente art. 3.3.1.2, lett. (c);

- C. operi nel rispetto di quanto previsto nella presente Convenzione;
- D. tenga conto delle osservazioni, rilievi e contestazioni delle Parti nella misura che riterrà opportuna, fornendo per iscritto un'adeguata illustrazione delle motivazioni poste a fondamento dell'eventuale accoglimento o reiezione degli stessi;
- E. non possa discostarsi dalle determinazioni comunicate alle Parti a norma del presente paragrafo, lettera (c), se non nei limiti e nella misura in cui ritenga di tener conto delle osservazioni delle stesse in conformità a quanto previsto al presente paragrafo, lett. (d), punti (i) e (ii);
- F. l'Ente di Monitoraggio Prezzi abbia il diritto di ottenere dalle Parti la più ampia collaborazione, al fine di facilitare la puntuale esecuzione dell'incarico affidato allo stesso;
- G. le determinazioni finali dell'Ente di Monitoraggio Prezzi, comunicate alle Parti in conformità alle precedenti disposizioni, siano definitive e vincolanti per le Parti stesse, salvo il tempestivo ricorso alla procedura di arbitraggio di cui al successivo par. 3.3.1.4 e nei limiti del ricorso stesso.

(e) Con riferimento alle modalità di trasmissione delle rilevazioni di cui sopra, le Parti potranno concordare modalità differenti da quelle sopra descritte, come ad esempio la pubblicazione tramite Web.

#### **3.3.1.4 L'Arbitratore nella rilevazione Prezzi**

- (a) Qualora Autostrade ovvero l'Affidatario intenda contestare le determinazioni dell'Ente di Monitoraggio Prezzi di cui al precedente par. 3.3.1.3, lett. (d) punto (ii), in rapporto all'applicazione delle penali o all'accertamento dei gravi inadempimenti di cui al precedente par. 3.3.1.2., lett. (g), (h) e (i), dovrà ricorrere, con un unico atto, alla procedura di arbitraggio di cui al successivo par. (b), entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al precedente par. 3.3.1.3, lett. (d), punto (ii). In mancanza, resta fermo quanto comunicato ai sensi del precedente par. 3.3.1.3, lett. (d), punto (ii).
- (b) L'Arbitratore cui sarà deferita ogni decisione in merito alla contestazione sarà scelto di comune accordo da Autostrade e dall'Affidatario; in mancanza di accordo, sarà prescelto dall'Affidatario nell'ambito di una lista di almeno tre soggetti indicati da Autostrade tra primarie società o professionisti o esperti del settore, entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento, da parte dell'Affidatario, di apposito invito in tal senso di Autostrade. Qualora l'Affidatario non prescelga, nel predetto termine, l'Arbitratore, questi sarà nominato da Autostrade, nell'ambito della predetta lista.
- (c) L'Arbitratore procederà nel rispetto del contraddittorio tra le Parti ed assumerà le proprie decisioni con equo apprezzamento, confermando o meno quanto rilevato ed indicato da parte dell'Ente di monitoraggio Prezzi, entro e non oltre 30 giorni dalla nomina. Le decisioni dell'Arbitratore non potranno essere oggetto di impugnazione.
- (d) I costi relativi al procedimento di cui al presente paragrafo seguiranno il principio della soccombenza, salvo diversa determinazione dell'Arbitratore.

**“Allegato Prezzi” alle Convenzioni di Servizio (\*)**  
**Affidamenti decorrenti dal 2009-2010**  
**Il paniere (10 prodotti)**

I prodotti di cui all'art. 3.3.1.2, lett. c), della Convenzione sono individuati tra quelli di prima e diffusa necessità per il pubblico dei viaggiatori, nel settore della somministrazione di alimenti e bevande al pubblico e del commercio di prodotti alimentari, sulla base di approfondite rilevazioni effettuate nell'ambito delle principali e basilari modalità di consumo (prima colazione, pasti e, per l'asporto, bevande) ovvero afferenti specifici segmenti di clientela. In particolare, alla data di Attivazione Temporanea del Servizio, sono individuati i seguenti prodotti:

**Tipologia A (area BAR): PRIMA COLAZIONE e/o BEVANDE AL BANCO**

1. Caffè espresso da somministrazione al banco (non da distributore automatico): prodotto base<sup>1</sup> di 6-7 grammi e qualità standard, somministrato in tazzina normale;
2. Cappuccino da somministrazione al banco (non da distributore automatico): prodotto di qualità standard sia per la componente caffè (sempre con grammatura identica al precedente punto 1) sia per la componente latte (9-11 cl) somministrato in tazza normale;
3. Cornetto semplice/Brioche/Croissant/"pezzo caldo": vuoto (se assente farcito con crema, cioccolato o confettura) con grammatura non inferiore a 70 gr;
4. The caldo da somministrazione al banco (non da distributore automatico): prodotto di qualità standard (no aromatici) in tazza normale;
5. Latte da somministrazione al banco (non da distributore automatico): prodotto fresco standard di base in bicchiere normale (15-20 cl).

**Tipologia B (area BAR): PASTO (VELOCE) AL BANCO o SNACK**

6. Panino base (prodotto a crudo): con una grammatura per il pane di almeno 70 gr e per la farcitura di almeno 60 gr (tipicamente corrispondente al prezzo più basso della gamma di prodotto);
7. Toast (prodotto a crudo) normale: prosciutto cotto, formaggio e pan in cassetta (o carré), con grammatura complessiva di almeno 90 gr;
8. Spremuta d'arancia da somministrazione al banco (non da distributore automatico): frutta fresca in bicchiere normale (15-20 cl)

**Tipologia C (Area Ristorante): PASTO CONSUMATO AL TAVOLO**

9. *Quando previsto*: Piatto di pasta semplice (prodotto a crudo con una grammatura per la pasta di almeno 110 gr): pasta al pomodoro/in bianco (tipicamente prodotto corrispondente al prezzo più basso della gamma di prodotto);

**Prodotti d'asporto (market, bar o ristorante):**

10. Acqua minerale: naturale o gassata in bottiglia da 50 cl.

---

(\*) Allegato alle Convenzioni di servizio: tale documento è stato modificato a marzo del 2010 con la sottoscrizione (per accettazione) da parte degli Affidatari di un atto aggiuntivo alle Convenzioni di servizio.

(1) Da intendersi come prodotto rappresentativo di almeno il 50% del totale dei caffè somministrati al banco BAR.

**Affidamenti dei Servizi Ristoro decorrenti dal 2014-2015 (\*)**

**3.3.1.2 Prezzi**

- (a) L'Affidatario si impegna ad assicurare prezzi competitivi, anche rispetto all'offerta extra-autostradale, per i prodotti offerti nell'erogazione del Servizio, nell'interesse ed a tutela del consumatore finale, adottando, per tutta la durata dell'affidamento, le politiche commerciali e di prezzo relative al Servizio nonché i relativi strumenti di monitoraggio in conformità con quanto dichiarato nell'Offerta Vincolante. In particolare, l'Affidatario si impegna ad introdurre, nell'ambito delle proprie politiche commerciali, offerte speciali quali i "menù a prezzo fisso", assicurandone la competitività in termini di prezzi rispetto ad offerte similari anche in ambito extra-autostradale, in conformità con quanto dichiarato nell'Offerta Vincolante.
- (b) L'Affidatario, inoltre, si impegna a trasmettere a Autostrade, almeno 20 giorni prima della prevista data di Attivazione Temporanea del Servizio, il listino dei prezzi dei prodotti offerti nell'erogazione del Servizio, in conformità con quanto dichiarato nell'Offerta Vincolante. Eventuali successivi aumenti dei prezzi indicati nel predetto listino dovranno essere preventivamente comunicati per iscritto a Autostrade, anche ai fini della verifica del rispetto degli impegni di cui alla precedente lettera (a). Con riferimento ai prodotti alto vendenti, così come specificati in Offerta Vincolante, l'Affidatario si impegna a trasmettere ad Autostrade i prezzi dei prodotti secondo i termini e le modalità che verranno successivamente comunicati da Autostrade stessa.
- (c) Limitatamente alle tipologie di prodotti indicati nell'Allegato "Prezzi" alla presente Convenzione, denominati "Prodotti del Paniere" - e fatta salva la facoltà delle Parti, a seguito di specifica proposta dell'Ente di Monitoraggio Prezzi, di aggiornare e/o modificare il predetto "Allegato Prezzi" nell'interesse dei consumatori e sulla base di specifiche esigenze di quest'ultimi - l'Affidatario si impegna, inoltre:
  - (i) a trasmettere a Autostrade, almeno 20 giorni prima della prevista data di Attivazione Temporanea del Servizio, il listino dei prezzi con indicazione dettagliata delle caratteristiche dei prodotti forniti, in conformità con quanto dichiarato nell'Offerta Vincolante;
  - (ii) a non praticare prezzi superiori al listino comunicato e, comunque, all'ultimo Prezzo Medio di Mercato rilevato e comunicato, all'Affidatario e a Autostrade, da parte dell'Ente di Monitoraggio Prezzi di cui al seguente art. 3.3.1.3, (di seguito "Prezzo Medio di Mercato"), in conformità alla presente Convenzione nonché ai criteri tecnici e statistici ed alla metodologia indicati nel "Manuale Prezzi" che verrà predisposto dal predetto Ente di Monitoraggio Prezzi e condiviso da entrambe le Parti in conformità alle successive previsioni.
  - (iii) a posizionare, all'interno del fabbricato ristoro, il listino dei prezzi in modo visibile dalla clientela autostradale; la posizione dovrà comunque essere concordata con personale addetto di Autostrade;
  - (iv) a disporre, in modo continuativo, di detti prodotti e/o dietro esplicita richiesta da parte del cliente e a rendere facile l'individuazione, con la conseguente possibilità di acquisto, dei prodotti.

Il Prezzo Medio di Mercato verrà rilevato con cadenza periodica, che verrà specificata nell'apposito "Manuale Prezzi", sulla base dei prezzi riscontrati in un numero adeguato di punti vendita, esterni alla rete autostradale, presenti nella provincia o nell'area commerciale in cui ricade l'Area di Servizio e da individuarsi nel rispetto dei seguenti criteri: (a) prossimità geografica all'Area di Servizio ed agli accessi alla rete autostradali prossimi all'Area stessa; (b) appartenenza a segmenti della ristorazione

commerciale con caratteristiche simili a quelle della ristorazione autostradale (a titolo esemplificativo: terminali di altre infrastrutture a rete nell'ambito del trasporto ferroviario e stradale); (c) analogia per complessità dell'offerta tipica dei punti vendita ad alta gravitazione (esercizi situati nei centri delle città, negli ipermercati, nei centri commerciali, ecc.).

La definizione dei criteri tecnici e statistici e della metodologia di rilevazione del Prezzo Medio di Mercato nonché l'individuazione in concreto dei punti vendita presso cui rilevare i prezzi in funzione del calcolo del Prezzo Medio di Mercato sono demandati dalle Parti all'Ente di Monitoraggio Prezzi, che provvederà a predisporre un apposito "Manuale Prezzi", in attuazione delle previsioni della Convenzione e nel rispetto di criteri statistici e di mercato obiettivi, adeguati e pertinenti. Il "Manuale Prezzi" verrà predisposto dall'Ente di Monitoraggio Prezzi ed inviato alle Parti con racc. a.r., ovvero mediante strumenti telematici concordati tra le parti, ovvero mediante Posta Elettronica Certificata (PEC) almeno 30 (trenta) giorni prima della prevista data di Attivazione Temporanea del Servizio; le Parti potranno, entro e non oltre il quindicesimo giorno successivo al ricevimento della predetta racc. a.r., comunicare per iscritto all'Ente di Monitoraggio Prezzi e all'altra Parte, anche a mezzo telefax, eventuali osservazioni in ordine al contenuto del Manuale Prezzi. A seguito del ricevimento delle osservazioni, l'Ente di Monitoraggio Prezzi, dandone comunicazione scritta alla Parti, anche a mezzo telefax, entro i successivi 10 (dieci) giorni, potrà: (a) confermare i contenuti del Manuale Prezzi; (b) comunicare, in sostituzione del precedente, un nuovo Manuale Prezzi. Le determinazioni finali dell'Ente di Monitoraggio Prezzi, comunicate alle Parti in conformità alle precedenti disposizioni, sono definitive e vincolanti per le Parti stesse, salvo il tempestivo ricorso alla procedura di arbitraggio di cui al successivo par. 3.3.1.4, lett. (b), e nei limiti del ricorso stesso.

Le Parti attribuiscono, infine, all'Ente di Monitoraggio Prezzi la facoltà di aggiornare e/o modificare, nel corso dell'affidamento, il "Manuale Prezzi" ed i punti vendita individuati al fine del calcolo del Prezzo Medio di Mercato, nel rispetto della presente Convenzione e, in particolare, delle previsioni di cui al presente paragrafo c).

- (d) Il Prezzo Medio di Mercato rilevato dall'Ente di Monitoraggio Prezzi verrà comunicato periodicamente all'Affidatario e a Autostrade, a mezzo raccomandata a.r. ovvero mediante strumenti telematici concordati dalle Parti, ovvero mediante Posta Elettronica Certificata (PEC), ed è valido, ai sensi e per gli effetti della presente Convenzione, dalle ore 00.00 del sedicesimo giorno successivo a quello della sua ricezione da parte dell'Affidatario, sino alle ore 24:00 del quindicesimo giorno successivo alla ricezione della nuova comunicazione dell'Ente stesso.
- (e) Eventuali successivi aumenti dei prezzi indicati nel listino trasmesso ai sensi della precedente lett. (c), punto (i), dovranno essere comunicati per iscritto a Autostrade al fine di conseguire il preventivo consenso di quest'ultima alla variazione del listino stesso. In tal caso, le variazioni proposte si intenderanno approvate da Autostrade qualora quest'ultima, entro 15 giorni dal ricevimento della relativa richiesta, non comunichi per iscritto il rigetto delle stesse; il rigetto sarà consentito soltanto laddove Autostrade riscontri che il nuovo prezzo proposto è superiore all'ultimo Prezzo Medio di Mercato comunicato ai sensi della precedente lettera (d).
- (f) Qualora Autostrade, anche per il tramite dell'Ente Monitoraggio Prezzi di cui al successivo paragrafo 3.3.1.3, dovesse riscontrare, anche per una sola tipologia di prodotti di cui alla precedente lettera (c), che l'Affidatario pratica un prezzo superiore a quello indicato nel listino comunicato dall'Affidatario stesso e/o al Prezzo Medio di Mercato, ne richiederà per iscritto l'allineamento, che l'Affidatario si obbliga ad effettuare immediatamente e, comunque, entro e non oltre due giorni dalla data di ricevimento della richiesta da parte di Autostrade.
- (g) Nel caso in cui Autostrade, anche per il tramite dell'Ente Monitoraggio Prezzi di cui al successivo paragrafo 3.3.1.3, riscontri che l'Affidatario pratica, per uno o più prodotti di cui alla precedente lettera (c), un prezzo superiore a quello indicato nel listino comunicato dall'Affidatario stesso e/o al Prezzo Medio di Mercato, troveranno, inoltre, applicazione, per ogni singola violazione riscontrata, le penali di cui all'art. 8.1 della presente Convenzione, salvo, in ogni caso, il risarcimento del maggior danno.



- (h) Nel caso in cui l’Affidatario non ottemperi tempestivamente, per almeno tre volte nell’arco di 12 mesi, alle richieste di Autostrade di cui alla precedente lettera (f), quest’ultima avrà la facoltà di risolvere la presente Convenzione ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., ferma restando l’applicazione delle penali di cui alla precedente lett. (g) e fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento del maggior danno.
- (i) Nel caso in cui Autostrade, anche per il tramite dell’Ente Monitoraggio Prezzi di cui al successivo paragrafo 3.3.1.3, riscontri per almeno sei volte nell’arco di 12 mesi, anche per uno solo dei prodotti di cui alla precedente lettera (c), che l’Affidatario pratica un prezzo superiore al Prezzo Medio di Mercato, avrà la facoltà di risolvere la presente Convenzione ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., ferma restando l’applicazione delle penali di cui alla precedente lett. (g) e la facoltà di risoluzione per i casi di cui alla precedente lettera (h) e fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento del maggior danno.
- (j) Resta inteso che, in relazione a tutti gli impegni di cui ai paragrafi 3.3.1.2 e 3.3.1.3, l’Affidatario risponderà per sé e, nei casi di gestione indiretta del Servizio, in ogni caso e senza alcun limite, anche della condotta del Gestore, ai sensi dell’art. 3.3. della presente Convenzione.

### **3.3.1.3 L’Ente di Monitoraggio Prezzi**

- (a) Le Parti, in virtù di quanto previsto al precedente par. 3.3.1.2, convengono e si danno reciprocamente atto che Autostrade affiderà ad un terzo, l’Ente di Monitoraggio Prezzi, scelto da Autostrade tra primarie società del settore, attraverso idonee procedure di selezione, l’incarico di definire il “Manuale Prezzi” di cui al precedente par. 3.3.1.2. e di effettuare la rilevazione e la comunicazione del Prezzo Medio di Mercato per i prodotti indicati nell’Allegato Prezzi alla presente Convenzione, in conformità ai criteri contenuti nella Convenzione stessa e nel richiamato “Manuale Prezzi”.
- (b) Autostrade sceglierà l’Ente di Monitoraggio Prezzi, nel rispetto di quanto previsto alla precedente lettera (a) nonché delle seguenti condizioni:
  - i) l’Ente di Monitoraggio Prezzi dovrà garantire la necessaria indipendenza, con riferimento alla posizione delle Parti;
  - ii) Autostrade comunicherà all’Affidatario, per sua opportuna conoscenza, a mezzo raccomandata a.r., l’intervenuta individuazione dell’Ente di Monitoraggio Prezzi, al quale provvedere a conferire il relativo incarico; l’Ente di Monitoraggio Prezzi non potrà iniziare la propria attività prima che siano trascorsi 15 giorni dal ricevimento, da parte dell’Affidatario, della predetta comunicazione.
- (c) L’incarico all’Ente di Monitoraggio Prezzi dovrà prevedere che l’Ente di Monitoraggio Prezzi effettui, secondo quanto previsto nella presente Convenzione e nel Manuale Prezzi, la rilevazione del Prezzo Medio di Mercato per i prodotti sopra indicati e trasmetta all’Affidatario e a Autostrade, così come indicato al precedente art. 3.3.1.2, il Prezzo Medio di Mercato rilevato unitamente ad una scheda di sintesi sul processo di rilevazione ed elaborazione effettuato nonché, in caso di specifica richiesta scritta e con oneri a carico del richiedente, la relativa documentazione di supporto.
- (d) Resta inteso e, in particolare, verrà previsto nell’incarico, che:
  - i) entro e non oltre il quindicesimo giorno successivo al ricevimento della comunicazione di cui alla precedente lettera (c), Autostrade e l’Affidatario potranno comunicare per iscritto all’Ente di Monitoraggio Prezzi e all’altra Parte, anche a mezzo telefax, eventuali contestazioni in ordine al contenuto delle rilevazioni ricevute, fornendo ogni utile precisazione e specificazione in proposito, restando inteso che l’effettuazione delle contestazioni non sospenderà, in nessun caso, la decorrenza della validità del Prezzo Medio di Mercato comunicato, se non a seguito della comunicazione dell’Ente di Monitoraggio di cui al successivo punto ii), lett. C;
  - ii) a seguito del ricevimento di contestazioni, l’Ente di Monitoraggio Prezzi, dandone comunicazione scritta alla Parti, anche a mezzo telefax, entro 10 (dieci) giorni dalla scadenza del termine indicato alla lettera (d), punto (i), potrà:
    - A. confermare il Prezzo Medio di Mercato comunicato ed oggetto di contestazioni;

- B. comunicare, in sostituzione del precedente, un nuovo Prezzo Medio di Mercato, la cui validità decorrerà in conformità a quanto previsto nel precedente art. 3.3.1.2., lett. (d);
  - C. sospendere provvisoriamente la validità del Prezzo Medio di Mercato contestato - con efficacia *ex tunc* e con conseguente provvisoria proroga della validità del precedente Prezzo di Mercato comunicato – sino al sopravvenire della comunicazione di conferma ovvero della comunicazione sostitutiva di cui alle precedenti lett. A e B;
- iii) nell'espletamento dell'incarico affidatogli, l'Ente di Monitoraggio Prezzi:
- A. abbia la facoltà di selezionare i punti vendita esterni alla rete autostradale presenti nella provincia in cui ricade l'Area di Servizio, sulla base dei quali individuare il Prezzo Medio di Mercato, (i) nel rispetto della presente Convenzione e dell'Allegato Prezzi nonché (ii) di criteri statistici e di mercato obiettivi, adeguati e pertinenti;
  - B. abbia la facoltà di effettuare, nei punti vendita individuati, le rilevazioni necessarie alla determinazione del Prezzo Medio di Mercato nel rispetto della presente Convenzione e del "Manuale Prezzi";
  - C. ove richiesto da Autostrade, possa effettuare, ai sensi e per gli effetti della presente Convenzione, accertamenti e riscontri, mediante visite all'interno dei locali, o mediante un *mystery client*, in ordine a (i) il livello dei prezzi praticati dall'Affidatario per i prodotti offerti nell'erogazione del Servizio, con particolare riferimento a quelli di cui al precedente art. 3.3.1.2, lett. (c),(ii) la disponibilità continua dei Prodotti del Paniere e (iii) la disposizione e la visibilità dei listini all'interno dei locali;
  - D. operi nel rispetto di quanto previsto nella presente Convenzione;
  - E. tenga conto delle osservazioni, rilievi e contestazioni delle Parti nella misura che riterrà opportuna, fornendo per iscritto un'adeguata illustrazione delle motivazioni poste a fondamento dell'eventuale accoglimento o reiezione degli stessi;
  - F. non possa discostarsi dalle determinazioni comunicate alle Parti a norma del presente paragrafo, lettera (C), se non nei limiti e nella misura in cui ritenga di tener conto delle osservazioni delle stesse in conformità a quanto previsto al presente paragrafo, lett. (d), punti (i) e (ii);
  - G. l'Ente di Monitoraggio Prezzi abbia il diritto di ottenere dalle Parti la più ampia collaborazione, al fine di facilitare la puntuale esecuzione dell'incarico affidato allo stesso;
  - H. le determinazioni finali dell'Ente di Monitoraggio Prezzi, comunicate alle Parti in conformità alle precedenti disposizioni, siano definitive e vincolanti per le Parti stesse, salvo il tempestivo ricorso alla procedura di arbitraggio di cui al successivo par. 3.3.1.4 e nei limiti del ricorso stesso.

(e) Con riferimento alle modalità di trasmissione delle rilevazioni di cui sopra, le Parti potranno concordare modalità differenti da quelle sopra descritte, come ad esempio la pubblicazione tramite Web.

#### **3.3.1.4 L'Arbitratore nella rilevazione Prezzi**

- (a) Qualora Autostrade ovvero l'Affidatario intenda contestare le determinazioni dell'Ente di Monitoraggio Prezzi di cui al precedente par. 3.3.1.3, lett. (d) punto (ii), in rapporto all'applicazione delle penali o all'accertamento dei gravi inadempimenti di cui al precedente par. 3.3.1.2., lett. (g), (h) e (i), dovrà ricorrere, con un unico atto, alla procedura di arbitraggio di cui al successivo par. (b), entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al precedente par. 3.3.1.3, lett. (d), punto (ii). In mancanza, resta fermo quanto comunicato ai sensi del precedente par. 3.3.1.3, lett. (d), punto (ii).
- (b) L'Arbitratore cui sarà deferita ogni decisione in merito alla contestazione sarà scelto di comune accordo da Autostrade e dall'Affidatario; in mancanza di accordo, sarà prescelto dall'Affidatario nell'ambito di una lista di almeno tre soggetti indicati da Autostrade tra primarie società o

professionisti o esperti del settore, entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento, da parte dell'Affidatario, di apposito invito in tal senso di Autostrade. Qualora l'Affidatario non prescelga, nel predetto termine, l'Arbitratore, questi sarà nominato da Autostrade, nell'ambito della predetta lista.

- (c) L'Arbitratore procederà nel rispetto del contraddittorio tra le Parti ed assumerà le proprie decisioni con equo apprezzamento, confermando o meno quanto rilevato ed indicato da parte dell'Ente di monitoraggio Prezzi, entro e non oltre 30 giorni dalla nomina. Le decisioni dell'Arbitratore non potranno essere oggetto di impugnazione.
- (d) I costi relativi al procedimento di cui al presente paragrafo seguiranno il principio della soccombenza, salvo diversa determinazione dell'Arbitratore.

(\*) La numerazione dei paragrafi delle Convenzioni di Servizio a partire dal 2014 cambia in relazione al tipo di Affidamento dei servizi (solo Ristoro ovvero integrati Oil e Ristoro).

**“Allegato Prezzi” alle Convenzioni di Servizio**  
**Affidamenti decorrenti dal 2014-2015**  
**Il paniere (4 prodotti)**

I prodotti di cui all'art. 3.3.1.2, lett. c) della Convenzione sono individuati tra quelli di prima e diffusa necessità da parte del pubblico dei viaggiatori e, in particolare, dallo specifico segmento della clientela autostradale, nel settore della somministrazione di beni alimentari e bevande al pubblico. In particolare, alla data di Attivazione Temporanea del Servizio, sono individuati i seguenti prodotti:

**Prodotti della somministrazione**

1. **Caffè espresso** da somministrazione al banco (non da distributore automatico): prodotto base di 6-7 grammi e qualità standard, somministrato in tazzina normale;
2. **Cappuccino** da somministrazione al banco (non erogato da distributore automatico): prodotto di qualità standard sia per la componente caffè (sempre con grammatura identica al precedente punto 1) sia per la componente latte (9-11 cl) somministrato in tazza normale;
3. **Cornetto semplice**/Brioche/Croissant/”pezzo caldo” (non confezionato): vuoto (senza farcitura) con grammatura non inferiore a 70 gr;

**Prodotti d'asporto:**

4. **Acqua minerale**: naturale o gassata in bottiglia da 50 cl.